Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 16 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **1270.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 128 e seguenti, relativi al corso di laurea in architettura, sono soppressi e, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 128 - *Finalità.* — La facoltà di architettura ha il fine di sviluppare gli studi nel campo dell'architettura e di fornire gli strumenti per la formazione culturale e professionale degli studenti.

Art. 129 - *Articolazione della didattica.* — La facoltà di architettura comprende il corso di laurea in architettura.

Il corso di laurea in architettura si articola in quattro indirizzi:

a) indirizzo in progettazione architettonica;

b) indirizzo in tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico;

c) indirizzo tecnologico;

d) indirizzo urbanistico.

Art. 130 - *Durata degli studi.* — La durata del corso di laurea in architettura è di cinque anni. Esso comprende trenta esami di profitto in trenta annualità. Il titolo di ammissione è quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 131 - *Aree disciplinari.* — Gli insegnamenti della facoltà di architettura sono raccolti, ai soli fini della organizzazione didattica, in aree disciplinari omogenee:

1) area progettuale architettonica;
2) area della progettazione territoriale ed urbanistica;
3) area storico-critica e del restauro;
4) area tecnologica;
5) area impiantistica;
6) area fisico-matematica;
7) area della scienza e tecnica delle costruzioni;
8) area socio-economica;
9) area della rappresentazione.

Art. 132 - *Insegnamenti.* — Nella facoltà di architettura possono essere attivati, area per area, i seguenti insegnamenti annuali:

1) *Area progettuale architettonica* (17 discipline):

composizione architettonica (1ª annualità);
composizione architettonica (2ª annualità);
allestimento e museografia;
arredamento e architettura degli interni;
arte dei giardini;
caratteri tipologici dell'architettura;
normative e legislazione per l'edilizia;
progettazione architettonica (1ª annualità);
progettazione architettonica (2ª annualità);
scenografia;
teoria dei modelli per la progettazione;
teorie e tecniche della progettazione architettonica;
progettazione integrale;
progettazione urbana;
architettura sociale;
caratteri distributivi degli edifici.

2) *Area della progettazione territoriale e urbanistica* (18 discipline):

urbanistica (1ª annualità);
urbanistica (2ª annualità);
analisi dei sistemi urbani;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1ª annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (2ª annualità);
diritto e legislazione urbanistica;
ecologia applicata;
geologia applicata e idrogeologia;
gestione urbanistica del territorio;
organizzazione del territorio;
pianificazione del territorio;
progettazione urbanistica (1ª annualità);
progettazione urbanistica (2ª annualità);
teoria dell'urbanistica (1ª annualità);
teoria dell'urbanistica (2ª annualità);
assetto del paesaggio.

3) *Area storico-critica e del restauro* (20 discipline):

storia dell'architettura (1ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
storia dell'urbanistica (1ª annualità);
storia dell'urbanistica (2ª annualità);
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'arte;

storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della scienza;
storia della tecnologia;
restauro architettonico;
restauro urbano;
teoria del restauro;
storia dell'architettura (3ª annualità).

4) *Area tecnologica* (16 discipline):

tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
tecnologia dell'architettura (2ª annualità);
cultura tecnologica della progettazione;
disegno industriale;
ergonomia;
igiene ambientale;
morfologia dei componenti;
progettazione ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecnica ed economia della produzione edilizia;
tecnologie di materiali da costruzione;
tipologia strutturale;
unificazione edilizia e prefabbricazione;
organizzazione della produzione;
metodi e tecniche della normazione edilizia;

5) *Area impiantistica* (6 discipline):

fisica tecnica ed impianti;
illuminotecnica, acustica e climatizzazione nell'edilizia;
impianti tecnici urbani;
impianti speciali di sicurezza;
ubicazione e distribuzione della produzione della energia;
collaudo e controllo degli impianti.

6) *Area fisico-matematica* (11 discipline):

istituzioni di matematica;
calcolo numerico e programmazione;
elaborazione elettronica dei dati;
elaborazione elettronica della progettazione;
fisica;
geometria descrittiva;
istituzioni di statistica;
linguaggio per l'uso dei calcolatori;
matematica applicata;
complementi di matematica.

7) *Area della scienza e tecnica delle costruzioni* (14 discipline):

consolidamento e adattamento degli edifici;
costruzioni in zone sismiche;
dinamica delle costruzioni;
geotecnica e tecnica delle fondazioni;
progettazione di grandi strutture;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni (1ª annualità);
tecnica delle costruzioni (2ª annualità);
collaudo e controllo delle strutture;
costruzioni metalliche.

8) *Area socio-economica* (8 discipline):

estimo ed esercizio professionale;
economia urbana e regionale;
antropologia culturale;
demografia;
economia dei trasporti;
fondamenti di economia;
geografia urbana e regionale;
sociologia urbana e rurale.

9) *Area della rappresentazione* (13 discipline):

disegno e rilievo;
applicazioni di geometria descrittiva;
cartografia tematica;
elementi di fotogrammetria;
interpretazione di immagini e telerilevamenti;
strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
tecniche della cartografia automatica;
tecniche di rappresentazione dell'architettura;
topografia;
strumenti e tecniche della rappresentazione.

Gli insegnamenti fondamentali per la facoltà e per il corso di laurea in architettura e gli insegnamenti caratterizzanti i relativi indirizzi sono attivati, come indicato successivamente, traendoli dai precedenti elenchi. Dagli stessi elenchi la facoltà trae anche gli insegnamenti fondamentali integrativi.

Art. 133 - *Discipline fondamentali per la facoltà di architettura.* — Sono discipline fondamentali per la facoltà di architettura:

1) composizione architettonica (prima annualità) (area 1);
2) urbanistica (1ª annualità) (area 2);
3) storia dell'architettura (1ª annualità) (area 3);
4) tecnologia dell'architettura (prima annualità) (area 4);
5) fisica tecnica ed impianti (area 5);
6) istituzioni di matematica (1ª annualità) (area 6);
7) statica (area 7);
8) estimo ed esercizio professionale (area 8);
9) disegno e rilievo (area 9).

Art. 134 - *Discipline fondamentali, comuni a tutti gli indirizzi e caratterizzanti il corso di laurea in architettura.* — Sono discipline fondamentali comuni a tutti gli indirizzi e caratterizzanti il corso di laurea in architettura:

10) composizione architettonica (seconda annualità) (area 1);
11) progettazione architettonica (prima annualità) (area 1);
12) analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1ª annualità) (area 2);
13) restauro architettonico (area 3);
14) tecnologia dell'architettura (seconda annualità) (area 4);
15) scienza delle costruzioni (area 7).

Al fine di consentire una migliore precisazione dei contenuti didattici degli indirizzi ed una più efficace organizzazione degli studi, delle nove discipline caratterizzanti il corso di laurea in architettura previste dal decreto del Presidente della Repubblica, le tre ultime discipline vengono scelte come segue:

una annualità dell'area 1;
una annualità dell'area 3;
una annualità dell'area 8.

Art. 135 - *Discipline caratterizzanti gli indirizzi del corso di laurea in architettura.* — Sono discipline caratterizzanti gli indirizzi del corso di laurea in architettura:

a) *Per l'indirizzo di progettazione architettonica*:

tre discipline dell'area progettuale architettonica (area 1);
due discipline dell'area della scienza e tecnica delle costruzioni (area 7);
una disciplina dell'area della progettazione territoriale urbanistica (area 2);
una disciplina dell'area della rappresentazione (area 9);
una disciplina dell'area storico-critica e del restauro (area 3);
una disciplina dell'area tecnologica (area 4).

b) *Per l'indirizzo di tutela e recupero del patrimonio storico architettonico*:

tre discipline dell'area storico-critica e del restauro (area 3);
due discipline dell'area progettuale architettonica (area 1);
una disciplina dell'area della progettazione territoriale e urbanistica (area 2);
una disciplina dell'area della rappresentazione (area 9);
una disciplina dell'area della scienza e tecnica delle costruzioni (area 7);
una disciplina dell'area tecnologica (area 4).

c) *Per l'indirizzo tecnologico*:

tre discipline dell'area tecnologica (area 4);
una disciplina dell'area fisico-matematica (area 6);
una disciplina dell'area impiantistica (area 5);
una disciplina dell'area progettuale architettonica (area 1);
una disciplina dell'area della rappresentazione (area 9);
una disciplina dell'area della scienza e tecnica delle costruzioni (area 7);
una disciplina dell'area storico-critica e del restauro (area 3).

d) *Per l'indirizzo urbanistico*:

tre discipline dell'area della progettazione territoriale ed urbanistica (area 2);
due discipline dell'area socio-economica (area 8);
una disciplina dell'area fisico-matematica (area 6);
una disciplina dell'area della rappresentazione (area 9);
una disciplina dell'area storico-critica e del restauro (area 3);
una disciplina dell'area tecnologica (area 4).

Art. 136 - *Piani di studio consigliati.* — All'interno di ciascun indirizzo, la facoltà indicherà un determinato numero di « piani consigliati » corrispondenti a specifici campi di laurea.

La facoltà si riserva di attivarli, su indicazione di ciascun consiglio di indirizzo, previa approvazione del consiglio di facoltà con propria delibera e inserimento nel manifesto annuale degli studi.

Lo studente che intenderà seguire uno dei « piani consigliati » all'interno dell'indirizzo di laurea prescelto, dovrà inserire nel proprio piano di studi le discipline indicate dalla facoltà perché considerate necessarie ed indispensabili per una esauriente conoscenza del corrispondente campo di laurea.

Art. 137 - *Collocazione e propedeuticità delle discipline obbligatorie e delle discipline opzionali.* — La collocazione negli anni di corso delle discipline fondamentali e obbligatorie, comuni al corso di laurea in architettura e delle discipline integrative vengono stabilite — con il criterio di garantire a tutti gli studenti percorsi didattici graduati nel tempo e articolati per sequenze logiche e di consentire la scelta dell'indirizzo dal 3° anno di corso — come dal seguente prospetto:

1° *Anno*:

composizione architettonica (1ª annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1ª annualità);
disegno e rilievo;
istituzioni di matematica;
storia dell'architettura (1ª annualità);
tecnologia dell'architettura (1ª annualità).

2° *Anno*:

composizione architettonica (2ª annualità);
urbanistica (1ª annualità);
tecnologia dell'architettura (2ª annualità).

3° *Anno*:

progettazione architettonica (1ª annualità);
fisica tecnica ed impianti;
statica.

4° *Anno*:

scienza delle costruzioni;
estimo ed esercizio professionale.

5° *Anno*:

restauro architettonico.

Non può essere sostenuto un esame senza che sia stato superato l'esame precedente, nella serie degli esami stabiliti dalla facoltà per insegnamenti pluriennali.

Art. 138 - *Insegnamenti obbligatori e opzionali del corso di laurea in architettura.* — Sono obbligatori per il corso di laurea in architettura i nove insegnamenti fondamentali per la facoltà (vedi art. 7), i primi sei insegnamenti fondamentali caratterizzanti il corso di laurea in architettura (vedi art. 8).

Sono opzionali tutti gli altri insegnamenti.

Art. 139 - *Carattere degli insegnamenti.* — Le discipline fondamentali e obbligatorie ai vari anni di corso hanno carattere fondativo e applicativo generale per la preparazione dello studente e per garantire l'obiettivo dell'unità culturale e professionale della figura dell'architetto, all'interno di un corso di laurea articolato in indirizzo.

Ciascun consiglio di indirizzo, definiti anno per anno gli obiettivi didattici e gli insegnamenti e i corsi da attivare con i relativi docenti, ne specifica i fini e ne coordina i programmi. Il consiglio di facoltà esamina le proposte avanzate dai consigli di indirizzo, delibera l'attivazione dei corsi e dispone la collaborazione degli insegnamenti ai vari anni di corso, promulgando altresì il manifesto annuale degli studi.

Art. 140 - *Numero e tipo degli esami da sostenere.* — Per poter accedere all'esame di laurea in architettura lo studente deve aver superato gli esami delle nove

discipline fondamentali per la facoltà di architettura (vedi art. 7), delle prime sei discipline caratterizzanti il corso di laurea e di quindici discipline scelte come indicato nei precedenti articoli.

Art. 141 - *Accertamento della conoscenza di lingua straniera.* — La facoltà si accerta della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa e avvalendosi del centro linguistico di ateneo.

Art. 142 - *Esame di laurea.* — Per poter sostenere l'esame di laurea il candidato deve redigere individualmente una tesi sotto la guida di un professore ufficiale dell'indirizzo seguito, che funge da relatore; l'argomento e il contenuto della tesi dovrà essere coerente con gli studi seguiti dal candidato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1984
Registro n. 47 *Istruzione, foglio n.* 384

LEGGE 4 agosto 1984, n. **461.**

Aumento del contributo ordinario in favore del Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contributo ordinario a favore del Comitato nazionale per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) è elevato di lire 400 milioni.

Il contributo medesimo sarà oggetto di nuova determinazione a decorrere dall'inquadramento del personale del Comitato nei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 400 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Aumento contributo Comitato nazionale FAO ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 4 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — PANDOLFI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 13 agosto 1984, n. **462.**

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536; al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60; alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, ovvero adibite a studi professionali nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori ».

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, già prorogato al 31 marzo 1982, è riaperto e prorogato fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di inerzia del proprietario la domanda può essere presentata, entro il termine ulteriore di sessanta giorni, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovvero dal conduttore dello stesso.

Art. 3.

Gli aventi diritto, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, ai contributi di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, possono rinunciarvi optando entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'assegnazione di un alloggio realizzato dal comune ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge.

Art. 4.

L'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la riparazione di unità immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetrano, e destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 5.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è così modificato:

« La commissione esprime le proprie determinazioni entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è soppresso.

Art. 7.

Entro il 31 luglio di ogni anno i sindaci dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara inviano una dettagliata relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, approvata dai rispettivi consigli comunali, al Ministro dei lavori pubblici, che la trasmette al Parlamento.

Art. 8.

Agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità debbono essere eseguiti, a cura e a carico dell'ispettorato generale per le zone terremotate, anche sulle unità immobiliari non soggette a trasferimento.

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dall'articolo 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di trasferimento totale o parziale dell'immobile per atto tra vivi all'acquirente o al donatario è concesso il contributo spettante al proprietario al 14 gennaio 1968 dell'immobile danneggiato, contributo conteggiato ai sensi delle norme in vigore all'atto della concessione ancorché l'immobile sia stato oggetto di più trasferimenti ».

Art. 10.

Il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è efficace anche in relazione alle concessioni ed alle attribuzioni finanziate con fondi stanziati nelle precedenti leggi purché i progetti non siano stati approvati con decreto operativo prima dell'entrata in vigore della citata legge.

Art. 11.

Le domande di contributo relative ad immobili distrutti o danneggiati nei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, presentate entro i termini previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, ed indirizzate, erroneamente, ad organi non competenti, o erroneamente trasmesse dai comuni anche con unico protocollo, sono da considerare valide al fine della concessione dei contributi.

Art. 12.

Agli effetti del settimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono da considerarsi assegnatari in dipendenza od a causa degli eventi sismici anche coloro che facevano parte di nuclei familiari di terremotati che vivevano o vivono in ricoveri provvisori ancorché nei loro confronti non sia stato emesso formale provvedimento di assegnazione.

Art. 13.

Agli effetti dell'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ai proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani particolareggiati che hanno optato per i benefici previsti dallo stesso articolo e dalle successive modificazioni ed integrazioni, i contributi vanno concessi anche nelle more dell'attuazione dei piani particolareggiati.

Art. 14.

All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« Sono da considerarsi urbane, fra l'altro, le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano e tutte quelle che prescindendo dalle risultanze catastali al momento del sisma insistevano all'interno del centro urbano

Art. 15.

Agli effetti dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, la situazione di fatto, attestata con la dichiarazione giurata prevale, in caso di disaccordo, sulle risultanze catastali, ancorché le variazioni non siano state richieste, prima del sisma, al competente ufficio del catasto.

Art. 16.

Sono da considerare titolari del beneficio di cui allo articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, coloro che occupavano in buona fede gli immobili sinistrati, ancorché non residenti, e lo dimostrino, con dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17-*ter* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

Art. 17.

Le varianti e gli ampliamenti ai programmi di trasferimento dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono approvati con le procedure di cui al quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e di cui alla legge 29 luglio 1968, n. 858.

La progettazione delle varianti e degli ampliamenti, previa richiesta, può essere affidata in concessione dall'ispettorato generale per le zone terremotate ai comuni.

Art. 18.

L'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dai seguenti:

« Alla spesa necessaria per l'espropriazione e la realizzazione delle opere di riparazione, ristrutturazione e/o ricostruzione, si provvede con i contributi spettanti alle ditte espropriate e, per la parte eccedente, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge con fondi a totale carico dello Stato.

I progetti delle opere da eseguire, ivi compresi gli atti finalizzati all'espropriazione, vengono approvati e finanziati con deliberazione della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e con decreto dell'ispettore generale per le zone terremotate.

I progetti possono essere finanziati ed eseguiti anche per stralci esecutivi finalizzati al consolidamento, alla chiusura ed alla salvaguardia degli immobili, utilizzandosi le quote di contributo spettanti ai proprietari ».

Art. 19.

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, i contributi di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, competono anche al proprietario che non sia persona fisica.

Art. 20.

Il secondo comma dell'articolo 17-*quater* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di lavori iniziati e sospesi entro il 31 dicembre 1979, per i quali non siano stati presentati stati di avanzamento, l'interessato può presentare domanda, nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, ai fini della rideterminazione del contributo che comunque va concesso per la parte di opere non realizzate alla data di scadenza delle domande presentate ».

Art. 21.

Per i beneficiari di decreti di contributo i quali non abbiano potuto iniziare i lavori per indisponibilità a qualunque titolo dei lotti, il contributo dovrà essere rideterminato al momento della effettiva disponibilità dei lotti.

I soggetti di cui al primo comma potranno presentare domanda nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate fino al 31 dicembre 1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.

Art. 23.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti:

« Il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare del proprietario danneggiato, quale si rileva dallo stato di famiglia alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se di esso nucleo facciano parte parenti fino al terzo grado e/o affini entro il secondo grado non conviventi nel biennio precedente e non a carico del titolare del beneficio.

Per i cittadini residenti all'estero la situazione di famiglia può essere provata anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

Art. 24.

All'articolo 20 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono aggiunti i seguenti commi:

« La retrocessione avviene previo parere favorevole del consiglio comunale del comune ove ricade l'area o l'immobile da restituire.

Non è dovuto canone di concessione o di locazione per l'area o immobile a carico dei vecchi proprietari o loro eredi, a decorrere dalla data di esproprio ».

Art. 25.

L'attività e il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone terremotate del Belice, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1985.

Art. 26.

Il periodo massimo di assunzione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 7 marzo 1981, n. 64 è aumentato da tre a cinque anni.

Alla copertura del relativo onere — valutato in lire 500 milioni — si provvede con lo stanziamento di cui al successivo articolo **28**.

Art. 27.

Per far fronte agli oneri di carattere generale connessi al funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto del gennaio 1968, la spesa autorizzata con l'articolo 6, nono comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è elevata a lire 800 milioni.

L'ulteriore stanziamento di cui al comma precedente sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1984.

Alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi stanziati dall'articolo 28 della presente legge.

Art. 28.

Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli dall'8 al 27 della presente legge è stanziata per l'anno 1984 l'ulteriore somma di lire 5.500 milioni, in aggiunta a quella prevista dalla legge 7 marzo 1981, n. 64.

Art. 29.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10.500 milioni di lire per il 1984, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, alla voce « Fondo investimenti occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1984

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — GORIA — ROMITA — ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 agosto 1984.

Costo d'intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 19, così come sostituito in sede di conversione in legge n. 80/1984, il Ministro dei lavori pubblici fissa annualmente il costo d'intervento per la determinazione del contributo per la ricostruzione di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

Vista la nota 14 luglio 1984, n. 95, con la quale il Segretariato generale del CER fa presente che, il comitato esecutivo del CER, sentite le proposte avanzate dai rappresentanti delle regioni interessate — Campania, Basilicata e Puglia — e sulla base dei vigenti massimali di costo per l'edilizia residenziale pubblica, ha ritenuto che il costo di intervento, ai sensi della legge n. 80/84, per il corrente anno, non debba superare le 600.000 lire al mq con la precisazione che il costo di tale intervento è comprensivo, oltre che del costo di costruzione vero e proprio, anche degli oneri complementari relativi alle spese generali e tecniche, all'acquisizione dell'area e alle urbanizzazioni, alle prospezioni geognostiche e all'I.V.A.;

Decreta:

Articolo unico

Il costo di intervento di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, così come sostituito in sede di legge di conversione 18 aprile 1984, n. 80, ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1984, nella misura non superiore a L. 600.000 al mq, comprendendosi nello stesso costo di intervento, oltre che il costo di costruzione vero e proprio, anche gli oneri complementari relativi alle spese generali e tecniche, all'acquisizione dell'area, alle urbanizzazioni, alle prospezioni geognostiche ed all'I.V.A.

Roma, addì 9 agosto 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

(4346)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 giugno 1984.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° maggio 1984, emessi fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 208930/66-AU-63 del 18 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1984, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 32, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° maggio 1984, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 18 aprile 1984, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 208930 del 18 aprile 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quattro anni, con godimento 1° maggio 1984, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.000 miliardi, ammonta a nominali lire 2.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1984
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 246

(4170)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 aprile 1984.

Impegno della somma di L. 3.384.235.900 a favore della regione Lombardia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412. (Edilizia scolastica - residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984, ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 1.826.436.850, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Lombardia;

Vista la dichiarazione n. 1820, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, in data 27 marzo 1984, con la quale viene chiesta l'erogazione dell'importo di L. 3.384.235.900, già erogato dalla regione medesima per spese relative all'attuazione del secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Lombardia è impegnata la somma di L. 3.384.235.900, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1984

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1984
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 230

(4262)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **1271.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Guerrino Mattia Monassi », in Buia.

N. 1271. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Guerrino Mattia Monassi », in Buia (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1984
Registro n. 28 Beni culturali, foglio n. 64

DECRETO 26 aprile 1984, n. **463.**

Autorizzazione all'associazione « Scuole operaie femminili - Studio e lavoro », in Como, ad acquistare un immobile.

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione « Scuole operaie femminili - Studio e lavoro », in Como, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 240.000.000, la porzione di edificio sito in Como, viale Cesare Battisti, 2, angolo via Mentana, di proprietà dei signori Vittorio Galfetti, Domenico Galliani e Carla Galliani in Ferrari, come da promessa di compravendita 15 dicembre 1982, registrata a Cantù in data 15 dicembre 1982 al n. 2904, da adibire allo svolgimento dell'attività didattica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1984
Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 227

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea.

Decisione n. 2177/84/CECA della commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni.

Pubblicati nel n. L 201 *del* 30 *luglio* 1984.

(192/C)

Regolamento (CEE) n. 2178/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 171/83 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2179/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 320/84 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse.

Regolamento (CEE) n. 2180/84 del Consiglio, del 25 luglio 1984, che fissa per la campagna 1984-85 l'importo dell'aiuto alla produzione per le conserve di ananassi e il prezzo minimo da pagare ai produttori di ananassi.

Regolamento (CEE) n. 2181/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2182/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2183/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2184/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2185/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2186/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2187/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2188/84 della commissione, del 27 luglio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 771/74 nonché modalità di applicazione delle norme generali concernenti le restrizioni all'importazione della canapa e dei semi di canapa.

Regolamento (CEE) n. 2189/84 della commissione, del 25 luglio 1984, che abroga il regolamento (CEE) n. 1531/84 che fissa le restituzioni all'esportazione previste dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 516/77 per le uve secche.

Regolamento (CEE) n. 2190/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le pere Williams e l'importo dell'aiuto alla produzione per le pere Williams allo sciroppo.

Regolamento (CEE) n. 2191/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984-85, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le prugne.

Regolamento (CEE) n. 2192/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/81 per quanto concerne la ripartizione delle importazioni di conserve di funghi coltivati originari dei paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2193/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che modifica gli importi compensativi monetari per quanto concerne taluni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2194/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che proroga il periodo di ammasso di fichi secchi e di uve secche della raccolta 1983 detenuti dagli organismi ammassatori.

Regolamento (CEE) n. 2195/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3360/83 che proroga il periodo di ammasso di certi quantitativi di fichi secchi e di uve secche detenuti dagli organismi ammassatori.

Regolamento (CEE) n. 2196/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa gli adeguamenti dei prelievi fissati in anticipo cui si deve procedere nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 2197/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1984 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 2198/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1984 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 2199/84 della commissione, del 27 luglio 1984. recante modifica del regolamento (CEE) n. 2100/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di ciliegie originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 2200/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2201/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 199 *del* 28 *luglio* 1984.

(193/C)

Regolamento (CEE) n. 2202/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 204 *del* 31 *luglio* 1984.

(194/C)

Regolamento (CEE) n. 2203/84 del Consiglio, del 26 luglio 1984, che proroga il regolamento (CEE) n. 2692/83 recante deroga all'applicazione di alcune disposizioni relative all'adeguamento dei valori franco frontiera per taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 2204/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2205/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2206/84 della commissione, del 26 luglio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 434/84 che modifica il regolamento (CEE) n. 1443/82 che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2207/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2208/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2209/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a talune calze, sottocalze, calzini, a maglia non elastica né gommata, della categoria di prodotti n. 12 (codice 0120), originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2210/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri indumenti esterni, della categoria di prodotti n. 26 (codice 0260), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2211/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli accessori di abbigliamento ed altri manufatti a maglia, della categoria di prodotti n. 67 (codice 0670), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2212/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili a taluni abiti a giacca e completi a maglia per donna, per ragazza e per bambini, della categoria di prodotti n. 74 (codice 0740), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2213/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad altri indumenti esterni a maglia non elastica né gommata, della categoria di prodotti n. 83 (codice 0830), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3570/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2214/84 della commissione, del 30 luglio 1984, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonato da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi.

Regolamento (CEE) n. 2215/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1629/77 recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile.

Regolamento (CEE) n. 2216/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2217/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana dal 9 al 15 luglio 1984.

Regolamento (CEE) n. 2218/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2219/84 della commissione, del 27 luglio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2220/84 della commissione, del 30 luglio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 203 *del* 31 *luglio* 1984.

(195/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

(Norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 233 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 giugno 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 4 agosto 1984, n. 442 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 dell'11 agosto 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria è vietata la assunzione, da parte della regione medesima, dei consorzi e degli enti regionali interessati, di lavoratori idraulico-forestali.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, nel caso in cui ricorrano temporanee esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, la regione Calabria, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei predetti settori possono assumere esclusivamente lavoratori che nell'anno precedente abbiano prestato alle loro dipendenze attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate. Si considerano utili ai fini del raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o malattia *indennizzata* nonché per servizio militare. Per il lavoratore che nel corso dell'anno non abbia potuto essere assunto a causa del servizio militare la verifica della sussistenza del requisito viene operata con riferimento all'anno ancora precedente.

3. Il contratto di lavoro di cui al precedente comma 2 non può avere durata superiore al numero di giornate prestate nell'anno precedente.

4. Gli enti interessati debbono trasmettere agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi il numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori inclusi nel predetto elenco l'avviamento al lavoro avviene mediante richiesta nominativa.

5. *L'assunzione prevista dal precedente comma 2 è esclusa per i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità.*

6. *I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedente comma 2 non sono computabili ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482.*

Art. 1-*bis*.

1. *Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente articolo 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.*

2. *Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera gli enti di cui al precedente articolo 1, quando abbiano necessità di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.*

Art. 1-*ter*.

1. *All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto per i primi due quadrimestri dell'anno* 1984, *valutato in lire* 173 *miliardi* 300 *milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo* 9001 *dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo,*

all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « Concessione alla regione Calabria di un contributo speciale per favorirne lo sviluppo socio-economico ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La legge di conversione dispone, inoltre, quanto segue:

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 aprile 1984, numero 64.

(4249)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pianfei I.P.A. di Pianfei (Cuneo), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede e stabilimento in Cassolnovo (Pavia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wrapmatic, con sede in Lippo di Calderara di Reno (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. - Grafiche editoriali ambrosiane, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Polistil, con sede in Milano e stabilimento in Chiari (Brescia) e sede amministrativa in Lainate (Milano), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Elettropadana Century, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Callegari & Ghigi di Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ruffini di Cascine Vica-Rivoli (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roncuzzi Guido di Ravenna, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. De.Pa., con sede e stabilimento in Volpiano (Torino), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex di Torino, è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Olsa, con sede e stabilimento in Cascine Vica-Rivoli (Torino), è prolungata al 1° maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilvetro di Marsala (Trapani), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gasperini Giuliano e C. di Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite, sede amministrativa e commerciale di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benning confezioni di Thiene (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni di Roma, è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche trentine di Trento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Esercizio Carapelli di Firenze, è prolungata al 30 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Alpe S.p.a. di Fiorano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cebora, con stabilimenti in Cadriano di Granarolo (Bologna) e Gallo di Poggio Renatico (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Firad - Fabbrica italiana ricambi apparati diesel di Bagnolo Piemonte (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lambres di Casalecchio di Reno (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 settembre 1983 all'11 marzo 1984
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Eurofil di Luigi Corregiari & C., con sede in Pieve di Cento (Bologna), è prolungata al 25 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sapes, officine giudicariensi di Storo (Trento), è prolungata al 26 dicembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.E. - Società tipolitografica editoriale di Città di Castello (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secoblitz Italia di Levico Terme (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.B. - Industria armi bresciane, con sede e stabilimento in Marcheno (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1983 al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fipa Due, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.P.E., con sede legale e stabilimento in Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 5 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Sidas, con sede e stabilimenti di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kurly Kate di Latina, è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mario Maraldi in amministrazione straordinaria, con sede in Cesena (Forlì) e stabilimenti in Bertinoro (Forlì) e Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, con sede legale e stabilimento in Rivoli (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm di Leinì, con stabilimento in Saronno (Varese), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm di Leinì (Torino), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cumini di Cassacco (Udine), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabel manifattura di Alba Adriatica (Teramo), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria parmense Bormioli Rocco, con sede e stabilimento in Parma, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.A.R.E.E. di Corbellini Glauco di Udine, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghisfond di Grugliasco (Torino), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Poltrone Spazzoli di Forlì, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snaidero R., con sede legale e stabilimento in Majano (Udine), è disposta lo corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrettile, con sede e stabilimento in Montodine (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.P.E.S., Officine giudicariensi di Storo (Trento), è prolungata al 27 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.E. Società tipolitografica editoriale di Città di Castello, è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secoblitz Italia di Levico Terme (Trento), è prolungata al 18 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.B. - Industrie armi bresciana, con sede e stabilimento in Marcheno (Brescia), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fipa Due, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite, sede amministrativa e commerciale in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benning confezioni di Thiene (Vicenza), è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni di Roma, è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gasperini Giuliano e C. di Rovereto (Trento), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilvetro di Marsala (Trapani), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solex di Torino, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Olsa, con sede e stabilimento in Cascine Vica-Rivoli (Torino), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lavemetal, con sede e stabilimento in Patrica (Frosinone), è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Irpad sud, con sede e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova SIDA - Società industriale dell'abbigliamento, con sede e stabilimento in Garbogna Novarese (Novara), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria filati tessuti Crespi, con sede legale in Milano e stabilimenti in Ghemme (Novara) e Fara (Novara), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autogrill, con sede legale in Novara e unità commerciali di Cantagallo (Bologna), è prolungata al 1° luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.d.f. Incar di Cappelli e Carletti di Figline Valdarno (Firenze), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Marta S.p.a., con sede in Torino e stabilimenti in Bra (Cuneo) e Dogliani (Cuneo), è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cipal di Canicattì, contrada Andolina (Agrigento), è prolungata al 19 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia di Latina, poi S.p.a. Fulgor cavi Italia, ora Cavi Italia di Latina, stabilimento di Catania, è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Marano, con stabilimento in Mongrassano Scalo (Cosenza), è prolungata al 1° ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mida, con sede e stabilimento in Ascoli Piceno, è prolungata al 19 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bacciottini & C., sede in S. Gimignano (Siena), è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giaccaglia, con sede e stabilimento in Loreto (Ancona), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.S.I. - Manifatture aziendali società italiana, con sede in Firenze e stabilimento in Orte Scalo (Viterbo) e Pontassieve (Firenze), è prolungata al 3 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4114)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1984 per la varietà Tsebelia

I prezzi di obiettivo e di intervento nonché i premi di prima trasformazione validi per il tabacco greggio di raccolto 1984, fissati con il regolamento (CEE) n. 1677/83 del 21 giugno 1983, tenuto conto del regolamento (CEE) n. 855/84 del 31 marzo 1984, sono i seguenti a decorrere dal 2 aprile 1984:

Grado	Classe I	Classe II	Classe III
—	—	—	—
Prezzo di obiettivo:			
I/III	739.049	663.990	577.382
I/II	918.037	825.656	715.954
III	600.477	536.965	467.679
IV	219.405	202.084	173.215
Prezzo di intervento:			
I/III	628.155	564.358	490.746
I/II	780.286	701.767	608.525
III	510.376	456.394	397.504
IV	186.483	171.761	147.224
Prezzo di intervento derivato:			
I/III	904.383	812.531	706.549
I/II	1.123.413	1.010.365	876.121
III	734.811	657.090	572.305
IV	268.489	247.292	211.965

Premio: 465.830.

(4221)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 10 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	1770,750	1770,750	1770,65	1770,750	1770,75	1770,75	1770,750	1770,750	1770,750	1770,75
Marco germanico . . .	616,320	616,320	616,25	616,320	615,90	616,23	616,150	616,320	616,320	616,32
Franco francese	200,580	200,580	200,30	200,580	200,68	200,71	200,840	200,580	200,580	200,58
Fiorino olandese .	546,770	546,770	547 —	546,770	546,90	546,71	546,860	546,770	546,770	546,77
Franco belga	30,450	30,450	30,43	30,450	30,44	30,45	30,430	30,450	30,450	30,45
Lira sterlina .	2334,100	2334 100	2336,50	2334,100	2337,05	2335,90	2337,750	2334,100	2334,100	2334,10
Lira irlandese	1896 —	1896 —	1894 —	1896 —	1897 —	1895 —	1894 —	1896 —	1896 —	—
Corona danese	168,800	168,800	168,90	168,800	168,74	168,73	168,460	168,800	168,800	168,80
E.C.U. .	1377,500	1377,500	1378 —	1377,500	1368 —	1377,60	1377,700	1377,500	1377,500	1377,50
Dollaro canadese . .	1355,500	1355,500	1355 —	1355,500	1354,71	1356 —	1356,500	1355,500	1355,500	1355,50
Yen giapponese . . .	7,334	7,334	7,35	7,334	7,35	7,33	7,327	7,334	7,334	7,33
Franco svizzero .	730,500	730,500	731,50	730,500	731,35	730,35	730,200	730,500	730,500	730,50
Scellino austriaco . .	87,543	87,543	87,68	87,543	87,95	87,70	87,660	87,543	87,543	87,54
Corona norvegese . .	213,770	213,770	214 —	213,770	214 —	213,81	213,850	213,770	213,770	213,77
Corona svedese .	212 —	212 —	212,60	212 —	209,86	212,07	212,150	212 —	212 —	212 —
FIM	292,950	292,950	293 —	292,950	293,04	292,85	292,750	292,950	292,950	—
Escudo portoghese .	11,840	11,840	11,80	11,840	11,84	11,85	11,880	11,840	11,840	11,84
Peseta spagnola . . .	10,825	10,825	10,84	10,825	10,83	10,82	10,825	10,825	10,825	10,82

Media dei titoli del 10 agosto 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	65 —
» 6 % » » 1970-85 .	92,250
» 6 % » » 1971-86 .	89,525
» 6 % » » 1972-87 .	89,200
» 9 % » » 1975-90 .	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	88,150
» 10 % » » 1977-92 .	97,950
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 % .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	93,225
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,975
» » » » 1-10-1982/84 .	100,100
» » » » 1-11-1982/84 .	100,400
» » » » 1-12-1982/84 .	100,400
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,375
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,325
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,250
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,850
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,725
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,950
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/86 . .	101,625
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,625
» » » » 1-11-1982/86 . .	101,300
» » » » 1-12-1982/86 . .	101,600
» » » » 1- 7-1983/86 . .	100,050
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100,075
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,075
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,200
» » » » 1- 1-1983/87 . .	101,850
» » » » 1- 2-1983/87 . .	101,950
» » » » 1- 3-1983/87 . .	101,900
» » » » 1- 4-1983/87 . .	101,375
» » » » 1- 5-1983/87 . .	101,425
» » » » 1- 6-1983/87 . .	101,575
» » » » 1-11-1983/87 . .	100,150
» » » » 1-12-1983/87 . .	100,300
» » » » 1- 7-1983/88 . .	101,675
» » » » 1- 8-1983/88 . .	101,550
» » » » 1- 9-1983/88 . .	101,300
» » » » 1- 5-1982/84 . .	101,225
» » » » 1-11-1983/88 . .	101,225
» » » » 1-12-1983/90 . .	101,200
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,400
» » » 18 % 1- 1-1985	101,275
» » » 17 % 1- 5-1985	101,250
» » » 17 % 1- 7-1985	101,950
» » » 17 % 1-10-1985	102,100
» » » 16 % 1- 1-1986	101,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,400
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,075
» » » » 1983/90 11,50 %	100,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1770,750
Marco germanico .	616,235
Franco francese	200,710
Fiorino olandese	546,815
Franco belga .	30,440
Lira sterlina .	2335,925
Lira irlandese	1895 —
Corona danese	168,630
E.C.U. .	1377,600
Dollaro canadese . . .	1356 —
Yen giapponese	7,330
Franco svizzero	730,350
Scellino austriaco . .	87,601
Corona norvegese	213,810
Corona svedese	212,075
FIM	292,850
Escudo portoghese .	11,860
Peseta spagnola .	10,825

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena 8 maggio 1984, n. 302/1.24.2 1° S, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Modena consistente nella somma di L. 50.000.000 di cui lire 30.000.000 da destinare alla clinica otorinolaringoiatrica quale contributo finalizzato all'acquisto di una apparecchiatura medica per «potenziali evocati uditivi», L. 10.000.000 all'istituto di paleontologia quale contributo finalizzato all'acquisto di un calcolatore e L. 10.000.000 da destinare all'istituto di tisiologia quale contributo finalizzato alla realizzazione di ricerche su aspetti del «metabolismo polmonare e macrofagi alveolari».

(4046)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Costituzione di comitati tecnici per l'esame di progetti relativi all'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 9/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato designato l'on. Zamberletti per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che in attuazione delle previsioni di cui al citato art. 32 della legge n. 219/1981, sono in corso di realizzazione i programmi di infrastrutturazione interna ed esterna dei nuovi nuclei industriali nelle zone colpite dal sisma della Basilicata e della Campania;

Che le opere predette sono state affidate in concessione a consorzi o associazioni di imprese, cui è demandata la progettazione e la esecuzione dei lavori relativi;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di apposite commissioni istituite presso i provveditorati alle opere pubbliche delle regioni Basilicata e Campania per la verifica della idoneità tecnica ed esecuzione della progettazione delle spese;

Udito il comitato di cui all'ordinanza n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984;

Ritenuto dover designare i componenti delle commissioni predette;

Sentiti i provveditori alle opere pubbliche delle regioni interessate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni norma contraria:

Dispone:

Art. 1.

Le progettazioni redatte dai concessionari delle opere di cui alle premesse e le relative varianti sono sottoposte, previa istruttoria esperita dalle strutture di assistenza del Ministro, all'esame dei comitati all'uopo costituiti presso i provveditorati alle opere pubbliche della Basilicata e della Campania.

Le progettazioni delle opere da realizzarsi nel territorio di ambedue le regioni sono sottoposte all'esame del solo comitato istituito presso il provveditorato sul cui territorio insiste la maggior parte delle opere stesse.

In sede di esame dei progetti, può essere sentito, ove ritenuto opportuno, il responsabile della progettazione, ovvero, in caso di varianti, l'ingegnere capo.

Art. 2.

I comitati di cui al precedente articolo sono presieduti dai provveditori alle opere pubbliche e sono così composti:

1) dai vice provveditori alle opere pubbliche;

2) da capi degli uffici tecnici dei provveditori alle opere pubbliche;

3) da un geologo e da uno strutturista nominati dai rispettivi provveditori alle opere pubbliche;

4) da un ingegnere designato dall'ANAS;

5) dagli ingegneri capo degli uffici tecnici della regione delle province di Salerno, Avellino e Potenza.

I provveditori alle opere pubbliche hanno facoltà di nominare relatori anche tecnici dei provveditorati alle opere pubbliche.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dai rispettivi provveditori.

Art. 3.

Ai presidenti, ai componenti ed ai segretari è attribuita una indennità pari, rispettivamente a L. 240.000, L. 200.000, L. 160.000 per ogni progetto o variante esaminata.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte con imputazione agli accantonamenti di cui all'ordinanza del 6 febbraio 1984 per imprevisti relativi alle opere di infrastrutturazione esterna.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4291)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga delle disposizioni contenute nelle ordinanze numero 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984 e n. 238/FPC/ZA dell'8 giugno 1984 concernenti il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 319/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984, con la quale è stato disposto il collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, e n. 238/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, recante integrazione dell'elenco dei comuni beneficiari delle disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 218/FPC/ZA;

Visto il telegramma del 4 agosto 1984 con il quale, tra l'altro, il comitato di coordinamento dei sindaci dei comuni di Caserta chiede la proroga del collocamento in aspettativa fino al 31 dicembre 1984;

Visto il fonogramma n. 3000/GAB del 7 agosto 1984 con il quale la prefettura di Caserta esprime parere favorevole alla richiesta dei sindaci di Caserta;

Considerato che i sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 sono ancora impegnati in operazioni connesse all'evento sismico;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta del comitato di coordinamento dei sindaci di Caserta e di estendere la proroga del collocamento in aspettativa anche agli altri sindaci dei comuni danneggiati dall'evento sismico del 7 ed 11 maggio 1984 del pari impegnati nell'attività relativa all'assistenza delle popolazioni terremotate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I sindaci dei comuni danneggiati dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, di cui agli elenchi allegati alle ordinanze n. 218/FPC/ZA del 17 maggio 1984 e n. 238/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, ove rivestano la qualifica di dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati in aspettativa fino al 31 dicembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4290)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale presso l'unità sanitaria locale n. 53

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale presso l'U.S.L. n. 53.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Crema (Cremona).

(4271)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 2.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di infermiere/a professionale;

un posto di vigile sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L., ufficio personale, in Cittiglio (Varese).

(4301)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **30**.
Intervento della Regione per il centenario della società Terni.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 9 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione dell'Umbria concede un contributo straordinario per le iniziative indette per il centenario della fondazione della società « Terni ».

Il contributo è destinato sia al finanziamento di iniziative da realizzare in attuazione di un programma di attività, in previsione dell'allestimento e organizzazione di istituti e servizi culturali preferibilmente permanenti, sia allo studio, alla documentazione e alla valorizzazione del ruolo che la società « Terni » ha assunto nello sviluppo della città e, più in generale, dell'Umbria.

Art. 2.

Il programma di attività, di cui al precedente articolo, è formulato dal comitato per le celebrazioni del centenario della società «Terni», cui la Regione partecipa, ed approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

La giunta regionale provvede, sulla base del suddetto programma, alla ripartizione della somma stanziata, da destinare in parte a contributi a favore della provincia di Terni, del comune di Terni e dell'azienda autonoma comprensoriale di cura, soggiorno e turismo del Ternano, per le iniziative da questi gestite, ed in parte al finanziamento delle iniziative direttamente gestite dalla Regione.

Art. 3.

La spesa autorizzata a carico del bilancio regionale per l'esercizio 1984 con la presente legge è di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa e viene iscritta al cap. 820 di nuova istituzione nel bilancio preventivo regionale dell'anno 1984, denominato: « Contributo della Regione nella spesa per la realizzazione del programma relativo alle celebrazioni del centenario della fondazione della soc. Terni » (tit. primo, sez. prima, rubr. 4, cat. 5, tipo 1.1., sett. 32).

All'onere predetto si fa fronte con quota dello stanziamento del fondo globale iscritto al cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'anno 1984 (elenco n. 2, allegato al bilancio, numero d'ord. 7).

Al bilancio suddetto sono apportate di conseguenza le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

PARTE SPESA

In aumento:

Cap. 820 . . . . L. 400.000.000

In diminuzione:

Cap. 6120 . . . . L. 400.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 luglio 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 giugno 1984 (atto n. 1227) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 luglio 1984.

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **31.**

Modificazione della legge regionale 2 maggio 1983, n. 12. Riordinamento degli I.A.C.P. delle province di Perugia e Terni.

Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 9 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il punto *c)* dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1983, numero 12, è sostituito dal seguente: « Tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 luglio 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 *giugno* 1984 *(atto n.* 1205) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 2 *luglio* 1984.

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **32.**

Norme per l'attuazione degli articoli 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi. Riapprovazione con modificazioni.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 9 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Processo verbale di sequestro

Il processo verbale di sequestro ai sensi dell'art. 9, legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 deve contenere l'elenco delle cose sequestrate.

Copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 15, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

Qualora detta consegna, per qualsiasi motivo, non possa avvenire, il processo verbale è notificato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

Art. 2.

Assicurazione delle cose sequestrate

Le cose sequestrate vengono assicurate con il timbro dell'ufficio cui appartiene il verbalizzante che ha provveduto al sequestro.

Qualora si tratti di cose che possono alterarsi o deteriorarsi, il responsabile dell'ufficio ne informa immediatamente le amministrazioni competenti ad irrogare la sanzione di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, le quali, se ritengono di dover mantenere il sequestro, possono autorizzare l'alienazione o la distruzione disponendo, ove occorra, che delle cose siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.

Le somme ricavate sono depositate presso le rispettive tesorerie.

Gli intressi relativi sono acquisiti alle entrate dell'ente.

Art. 3.

Rilascio copie

Qualora siano stati sequestrati atti e documenti, coloro che li avevano in deposito possono chiedere alle amministrazioni di cui al precedente art. 2, il rilascio di copia autentica.

Le predette amministrazioni, se autorizzano il rilascio, ne informano il responsabile dell'ufficio cui appartiene il verbalizzante che ha eseguito il sequestro, che provvede a rilasciare le copie e a certificarne l'autenticità.

Sulle copie deve essere fatta menzione del sequestro esistente.

Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente.

Art. 4.

Custodia delle cose sequestrate

Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il verbalizzante che ha eseguito il sequestro a cura del responsabile, ovvero nell'ufficio competente secondo le direttive impartite dai singoli enti delegati.

Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, i responsabili degli stessi dispongono che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

Dell'affidamento delle cose a custodia deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata alle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge.

L'incarico di custodia non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159 del codice di procedura penale.

In caso di urgenza il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo può essere adottato dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Di tale atto devono essere informati immediatamente i responsabili degli uffici, i quali devono confermare il provvedimento ovvero revocarlo o modificarlo nel termine di giorni tre dalla comunicazione.

Se sono sequestrate somme di denaro, i responsabili degli uffici possono essere autorizzati dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge a depositarle in un libretto presso la tesoreria.

Gli interessi relativi sono acquisiti alle entrate degli enti.

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento è data comunicazione, a cura dei responsabili degli uffici, a coloro che risultino, dai rispettivi documenti di circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata.

Art. 5.

Sequestro e custoda di veicoli a motore e di natanti

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha provveduto al sequestro, se riconosce che non è possibile custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge, ovvero che la stessa avvenga in altro luogo, nominando un custode ed informando i responsabili degli uffici.

Le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.

Il trasporto dei veicoli a motore e dei natanti al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha effettuato il sequestro.

Il pubblico ufficiale può disporre, anche, l'accompagnamento con scorta e l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Lo stesso può usufruire dell'ausilio degli ormeggiatori e di personale tecnico, qualora necessario.

Nel processo verbale di consegna al custode deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso.

Il verbale deve contenere, altresì, menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché delle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia.

La compilazione del suddetto verbale costituisce un adempimento di cui al primo comma del precedente art. 2.

Art. 6.

Registro delle cose sequestrate

Le cose sequestrate sono annotate, a cura dei responsabili degli uffici, in apposito registro con l'indicazione del procedimento cui si riferiscono, delle amministrazioni cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato

Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose, nonché di quelli che ne dispongano la confisca o la restituzione e deve essere, inoltre, fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti.

Art. 7.

Ispezione delle cose sequestrate

Le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge hanno facoltà di disporre, anche a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, l'esame delle cose sequestrate, possono farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e possono disporre gli accertamenti che ritengono opportuni.

La facoltà di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonché ai loro difensori previa autorizzazione delle amministrazioni di cui al comma precedente. In ogni caso, tali soggetti hanno diritto di estrarre, a loro spese, copia del processo verbale di sequestro.

Quando occorra rimuovere i sigilli apposti alle cose sequestrate l'autorità procedente ne verifica prima la identità e la integrità e, dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione.

Del compimento delle operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorità procedente.

Art. 8.

Anticipazione delle spese di custodia

Le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ai sensi del successivo art. 9, terzo comma.

Le spese di cui al comma precedente devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.

E' fatta eccezione solamente nei casi in cui in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata un'ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 7 — legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 — legge 24 novembre 1981, n. 689.

La liquidazione della somma è effettuata dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge le quali richiedono ai responsabili degli uffici cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose corredata della relativa documentazione.

Art. 9.

Spese di custodia

Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi dell'art. 4 della presente legge, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate che siano idoneamente documentate.

Il custode può anche essere autorizzato dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli.

La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge con provvedimento in duplice copia, una delle quali è consegnata all'interessato, emesso in base alle tariffe che saranno determinate con deliberazione della giunta regionale, a richiesta del custode, dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate.

Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di custodia. In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare immediatamente le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge, restituendo l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso.

Art. 10.

Restituzione delle cose sequestrate

Qualora sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato il provvedimento ne invia immediatamente copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

I responsabili degli uffici provvedono a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute.

La restituzione non può avere luogo se l'interessato, ove obbligato, non produca quietanza delle spese di custodia e di conservazione.

Le predette somme sono versate dall'interessato presso le rispettive tesorerie degli enti di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 11.

Controversia circa il diritto alla restituzione

La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momemto della esecuzione del sequestro, ovvero di chi provi di averne diritto o ne faccia istanza.

Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge dispongono la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario, colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente le amministrazioni di cui al precedente comma.

Art. 12.

Provvedimenti conseguenziali alla confisca

Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, le amministrazioni di cui all'art. 2 della presente legge dispongono, con ordinanza, l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nell'art. 4 della presente legge, ai quali, a tal fine, viene inviata copia autentica dell'ordinanza.

Le somme ricavate dalla vendita sono versate alla tesoreria dei rispettivi enti e devolute alle casse dei medesimi.

Quando siano confiscate cose di interesse storico-artistico, libraio o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale, si applicano il terzo ed il quarto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, le amministrazioni di cui al primo comma ne dispongono il deposito presso le tesorerie e la devoluzione alle casse dei rispettivi enti.

Art. 13.
Omesso ritiro delle cose di cui è stata disposta la restituzione

Se decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto indppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 10 ne informano le amministrazioni, le quali ordinano la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.

Le somme ricavate dalla vendita, detratte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente, nonché quelle anteriori al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono versate in un libretto presso la tesoreria del rispettivo ente, intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.

Gli interessi relativi sono devoluti alle casse dei predetti enti.

Art. 14.
Vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate

Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratta di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.

Egualmnte può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

Deve altresì essere ordinata la distruzione qualora si tratti di cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.

Quando il responsabile dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il preposto al servizio, hanno motivato di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unità sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano immediatamente le amministrazioni previste dall'art. 2 della presente legge. Queste ultime, ove occorra, impartiscono le disposizioni opportune per la distruzione delle cose e possono, all'uopo, delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.

Nella ipotesi di confisca di fucili si applica la disposizione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 15.
Deroga all'applicazione delle presenti norme

Le disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere della violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si osservano per il sequestro e la confisca le norme del codice di procedura penale.

Art. 16.
Revisione delle analisi

Quando per l'accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni, l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, è tenuto a versare la somma di lire 50.000 alla competente tesoreria dell'ente e ad allegare la relativa ricevuta alla domanda di revisione.

Detto importo è aggiornato, ogni anno, con provvedimento della giunta regionale, in misura pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'I.S.T.A.T.

L'aggiornamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le analisi di revisione sono eseguite dall'Università degli studi di Perugia a seguito di convenzione da stipularsi con la regione Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 6 luglio 1984

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 16 aprile 1984 (atto n. 1163) e in data 4 giugno 1984 (atto n. 1228) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 luglio 1984.

(3785)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227